

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - 25 FEBBRAIO 2024.

RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO.

Gli elettori sardi residenti all'estero hanno diritto ad un contributo per la partecipazione al voto commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute fino a un massimo di **250 euro per gli elettori provenienti dai paesi europei** e di **1.000 euro per gli elettori provenienti dai paesi extraeuropei**.

Al fine di beneficiare del contributo per il rimborso delle spese di viaggio, gli elettori sardi residenti all'estero devono:

- essere iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiana Residenti all'Estero) o avere in corso la procedura di iscrizione all'A.I.R.E. attestata dall'Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza;
- avere espresso il proprio voto esibendo la tessera elettorale regolarmente vidimata con il bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, di una dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione corredata della fotocopia di un documento di identità valido;
- dimostrare con i biglietti dell'intero viaggio di essere arrivati entro i due mesi precedenti la data delle consultazioni (arrivo al comune sardo) e non oltre i due mesi successivi alla data delle consultazioni stesse (partenza per lo stato estero). E' esclusa la possibilità di beneficiare del contributo per una sola tratta anche se avvenuta nei termini.

La richiesta di rimborso deve essere fatta dal beneficiario, dopo l'espressione del voto, mediante la presentazione dei seguenti documenti:

- modulo rimborso spese viaggio elettori residenti all'estero, compilato e firmato dal beneficiario del contributo
- copia documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario
- copia biglietti dell'intero viaggio a/r
- tessera elettorale vidimata

Nel caso in cui il viaggio di andata o di ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non dovrà superare le 24 ore di sosta, pena la non rimborsabilità.

Sono ammesse al rimborso solamente le spese di viaggio ammissibili e documentate, oggettivamente riconducibili all'elettore e al tragitto percorso dallo stesso. Sono ricomprese le spese del solo soggetto elettore, comprovanti titoli di viaggio a mezzo aereo, nave, bus extraurbano e treno purché il tragitto effettuato sia coerente con l'itinerario del viaggio dell'elettore e nei limiti degli importi massimi rimborsabili previsti dalla normativa vigente.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per pedaggi autostradali, auto a noleggio con o senza conducente o di soggetti terzi, per parcheggi, per uso di taxi, del chilometraggio con mezzo proprio e il costo del passaggio auto in nave.

Non hanno diritto al contributo gli elettori che si trovano all'estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono per legge trasferire la residenza all'estero.